



COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO

PROVINCIA DI ROMA

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE (O.V.)

Approvata con deliberazione GIUNTA COMUNALE n. 28 del 08.03.2013

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e il funzionamento dell'Organismo di Valutazione (O.V.) dell'Amministrazione Comunale di Galliciano nel Lazio ai sensi:

- a) del Decreto Legislativo n. 286 del 30/7/1999 per le parti non disapplicate;
- b) dell'art. 147 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento locale";
- c) dell'art. 7 e 14 del decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009
- d) delle deliberazioni della CIVIT n.4 del 16 febbraio 2010 e n. 121 del 09 dicembre 2010;
- e) delle risposte, ai quesiti posti da parte di enti locali, fornite dalla CIVIT.

Art. 2

NOMINA, COMPOSIZIONE E REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE

1. I componenti sono nominati tra soggetti aventi i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o UE;
- b) età non superiore a 65 anni;
- c) laurea magistrale (LM), laurea specialistica (LS) o quadriennale se conseguita nel previgente ordinamento, in ingegneria gestionale, economia e commercio, scienze politiche o giurisprudenza o lauree equivalenti. E' richiesto, in alternativa al possesso di una di queste lauree, un titolo di studio universitario, anche di primo livello (L), purché accompagnato da corsi universitari specialistici in materia di organizzazione e/o formazione del personale della pubblica amministrazione, del *management*, della pianificazione e del controllo di gestione, o della misurazione e valutazione delle *performance*. Per tutti i componenti è inoltre richiesto il possesso di un'esperienza di almeno cinque anni, in posizione direttiva, nella pubblica amministrazione o presso aziende private, nel campo del *management*, della pianificazione e controllo di gestione, dell'organizzazione e del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati ovvero avere maturato un'esperienza di almeno cinque anni quale componente di organismi di valutazione (Nuclei di Valutazione).

2. I componenti del Organismo di valutazione non possono essere nominati tra soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la nomina.

3. L'Organismo di valutazione è composto fino ad un massimo di tre membri. Uno dei membri può comunque essere individuato nella figura del Segretario Generale dell'Ente (o del Direttore Generale se nominato)

4. I componenti sono nominati dal Sindaco, con proprio provvedimento nel quale viene altresì individuato il Presidente; l'incarico ha durata corrispondente a quella del mandato elettivo, salvo revoca anticipata da motivare per iscritto.

5. L'Organismo di valutazione, anche se non interamente composto, continua ad esercitare le proprie funzioni dopo la cessazione del mandato del Sindaco e fino alla riconferma o alla nomina del nuovo organismo. La nomina del nuovo Organismo di valutazione dovrà avvenire entro il termine di novanta giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorso il quale resta confermato l'organismo in carica. In sede di prima attuazione, ove abbiano le caratteristiche professionali richieste, sono confermati, nelle nuove funzioni, i componenti del Nucleo di Valutazione in carica alla data di approvazione del presente regolamento.

7. L'Amministrazione Comunale può avvalersi della facoltà di istituire organismi unici di Valutazione fra Amministrazioni omogenee previa approvazione di specifica convenzione. In tal caso la convenzione dovrà prevedere che l'organismo sia composto dai medesimi componenti per le Amministrazioni convenzionate; sarà comunque garantita l'omogeneità dei criteri di valutazione e del piano degli indicatori, anche al fine di una possibile attività di monitoraggio e comparazione dei risultati realizzati dagli Enti interessati.

8. Ai componenti esterni dell'Organismo di Valutazione verrà corrisposta una indennità di €100,00 a riunione (almeno 7 riunioni annuali), oltre il rimborso delle spese di viaggio.

9. Può essere prevista la figura di un verbalizzante nominato dal Presidente, anche dipendente del Comune.

10. Ai fini della validità della seduta deve risultare presente, oltre al Presidente almeno un componente.

11. Nel caso di valutazione del Segretario Comunale (o del DG), qualora lo stesso risulti altresì Presidente del O.V, questi dovrà al momento della sua valutazione assentarsi. Tale evenienza, per essere valida la seduta, devono risultare presenti gli altri due componenti dell'O.V.

ART. 3

Dipendenza gerarchica e responsabilità

L'Organismo di Valutazione opera in posizione autonoma, sia rispetto agli organi di governo, sia rispetto ai responsabili della gestione e risponde esclusivamente al Sindaco.

ART. 4 -Funzioni e competenze

L'organismo di valutazione (O.V.):

- propone alla Giunta, con il supporto del servizio interno competente, il sistema di misurazione e valutazione della performance elaborato con il contributo della struttura e delle organizzazioni sindacali, e le sue eventuali modifiche periodiche;
- monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza ed integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso.
- comunica tempestivamente le criticità riscontrate al Sindaco;
- garantisce correttezza dei processi di misurazione e valutazione nonché dell'utilizzo dei premi secondo quanto previsto dal D. Lgs. 150/2009, dai contratti collettivi nazionali, dal contratto integrativo e dai regolamenti comunali, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- propone al Sindaco la valutazione annuale dei dirigenti e l'attribuzione ad essi dei premi, secondo quanto stabilito dal vigente sistema di valutazione e di incentivazione;
- è responsabile della corretta applicazione delle linee guida e delle metodologie approvate dalla Giunta in materia di misurazione valutazione della performance
- propone tutte le modifiche necessarie per l'allineamento degli strumenti predisposti alle linee guida di volta in volta emanate dalla commissione per la valutazione e la trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni Pubbliche (Civit);
- promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
- verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
- esprime un parere sulla proposta di metodologia per la graduazione delle posizioni dirigenziali e i correlati valori economici delle retribuzioni di posizione;

- propone la graduazione delle posizioni dirigenziali effettuata sulla base della metodologia approvata dalla Giunta e delle risorse disponibili;
- esprime eventuali pareri richiesti dall'Amministrazione sulle tematiche della gestione e della valorizzazione delle risorse umane e sull'evoluzione dei sistemi di controllo ;
- valida la relazione annuale della performance dell'Ente.

ART. 5

Accesso ai documenti

1. Per la propria attività l'Organismo di Valutazione utilizza le fonti informative degli uffici, dei dati prodotti dai dirigenti e dalla P.O., dall'eventuale supporto amministrativo di cui all'art. 8, dagli amministratori e da chiunque sia portatore di interessi, purché identificabile.
2. L'accesso ai verbali delle riunioni è garantito agli interessati, quando la conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici ai sensi dell'art. 24, comma 2 della L. 241/90.

Art. 6

Rapporti tra Organismo Di Valutazione e l'attività del Servizio Controllo di Gestione

1. L'Organismo di Valutazione, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. C del D.lgs. 286/99, utilizza ai fini della propria attività, i risultati desumibili dal Controllo di Gestione.
2. L'Organismo di Valutazione può chiedere ad ogni soggetto gestionale dell'ente specifici reports e indicatori economico-finanziari ai fini dell'esercizio della propria attività.

ART. 7

Codice di comportamento

1. Tutti i componenti dell'Organismo di Valutazione sono tenuti ad osservare le seguenti norme:
 - 1) l'attività svolta a contatto con la struttura deve in ogni caso avere una valenza puramente conoscitiva e non deve quindi interferire con l'autonomia organizzativa, decisionale ed operativa della struttura stessa;
 - 2) i risultati, le indicazioni d'intervento e qualunque dettaglio sull'attività svolta devono essere indirizzate al Sindaco;
 - 3) deve essere assicurata la massima riservatezza nei confronti di qualunque soggetto, sia interno che esterno all'Ente, sull'attività svolta.

Art. 8

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa espresso richiamo alle norme di leggi vigenti, ai CCNL per il comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, nonché ai contratti collettivi decentrati integrativi sottoscritti.
2. La mancata nomina dell'organismo di valutazione preclude la possibilità di riconoscere l'indennità di risultato per i dirigenti e la produttività per i dipendenti sia in modalità della Performance Individuale che Organizzativa.
3. Il Decreto di nomina e i curricula dei membri dell'OV dovranno essere pubblicati sul sito dell'ente.